



REPUBBLICA ITALIANA

N. 473-06 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 11 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2005

Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **11/2005** sezione I, proposto dall'**Associazione Italiana Odontoiatri (AIO)**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e dai dott.ri Tozzo Pietro, Oddo Mario, Nocera Giuseppe, Mento Maria Vittoria, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Palazzolo, presso il cui studio in Palermo, via A. Leanti n.5, sono elettivamente domiciliati,

C O N T R O

- l'Azienda Unità sanitaria Locale n.6 di Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso per mandato in calce alla copia notificata del ricorso dagli Avv.ti Fabio Damiani e Francesca Lubrano, elettivamente domiciliato in Palermo, via Pindemonte n. 88 presso l'Ufficio legale dell'Azienda;

E NEI CONFRONTI

- del dott. Mazzola Ugo, non costituito in giudizio;
- del dott. Parrinello Sandro, rappresentato e difeso per mandato in calce alla copia notificata del ricorso dall'Avv.to prof. Salvatore Raimondi e dall'Avv. Luigi Raimondi, presso lo studio dei quali in Palermo, via Nicolò Turrisi n.59 è elettivamente

domiciliato;

PER L'ANNULLAMENTO

- della delibera n. 3825 del 4/11/2004 con la quale il Direttore generale dell'AUSL n. 6 avuto riguardo al concorso indetto per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Odontoiatra, nel prendere atto della decisione adottata dal Consiglio di Stato n.3597/2004, ha escluso i ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli avv.ti Damiani e Lubrano per l'Az. U.S.L. n. 6 e degli avv.ti Raimondi per il controinteressato Parrinello;

Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti a sostegno delle rispettive difese;

Designato relatore alla pubblica udienza del 2.12.2005 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Uditi l'avv.to F. Damiani per l'Amm.ne intimata e l'avv. S. Raimondi per il controinteressato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato i dì 24./28.12.2004, e depositato il successivo 4.01.2005, parte ricorrente (associazione di categoria degli Odontoiatri ed Odontoiatri direttamente interessati) impugna la delibera in epigrafe lamentando che l'Azienda U.S.L. n. 6, adeguandosi ad una pronunzia del Consiglio di Stato, aveva esclusi i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dalla partecipazione ad un concorso per la copertura di due posti di

Dirigente Odontoiatra.

Ritenendo non doversi condividere il principio affermato dal Consiglio di Stato – secondo il quale per la copertura dei posti di Dirigente Odontoiatra del S.S.N. non sarebbe sufficiente la laurea in Odontoiatria, ma sarebbe necessaria anche la relativa specializzazione – parte ricorrente deduce censure di violazione dell'art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 28 D.P.R. n. 483/1997, dell'art. 1 l. n. 409/1985, nonché violazione delle Direttive comunitarie 78/686CEE e 78/687 CEE del 25.07.1978.

Si sono costituiti sia l'Az. U.S.L. n. 6 che il controinteressato Parrinello, resistendo al gravame.

L'ordinanza n. 97 del 28.01.2005 di questo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, è stata riformata dal C.G.A., sotto il profilo della rilevanza del danno, con l'ordinanza n. 236/2005.

Con memorie depositate in vista dell'udienza pubblica le parti resistenti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 2.12.2005 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.

1. - Osserva il Collegio che la tematica di fondo - sottesa al presente giudizio ed esaminata e definita dal Consiglio di Stato con la sentenza, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3597 – attiene alla corretta identificazione della portata dell'art. 28 del D.P.R.

n. 483/1997 che, nel prevedere requisiti specifici di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per l'accesso primo livello dirigenziale odontoiatra del S.S.N. richiede il possesso della:

- a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra;
- b) specializzazione nella disciplina.

Secondo la tesi di parte ricorrente il requisito della “specializzazione nella disciplina” sarebbe richiesto solo per i “laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra”, mentre non sarebbe richiesta per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, la cui laurea avrebbe un effetto “assorbente” della specializzazione.

Tale tesi, in un primo tempo accolta dalla giurisprudenza di alcuni TT.AA.RR. (tra i quali il TAR Lazio, con la pronuncia successivamente riformata dal Consiglio di Stato, ma anche questo Tribunale con sentenza n. 1132/2001) è stata smentita dal più recente, ed in precedenza citato, pronunciamento del Consiglio di Stato, che – esaminando la problematica in modo ampio, esaustivo e convincente – ha ritenuto che la laurea in odontoiatria, se abilita allo svolgimento della professione, non è requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del S.s.n., per l'accesso alla quale l'ordinamento ha previsto il possesso non solo della laurea ma anche della specializzazione.

In particolare il giudice d'appello ha rilevato che:

a) l'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 cit. ha previsto che al concorso pubblico per l'accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possano partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina, mentre il successivo art.18 ha riservato ad un atto regolamentare l'adeguamento della vigente disciplina concorsuale del personale del S.S.N.

b) In attuazione del predetto art. 18 si è provveduto a disciplinare la normativa concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N. con l'emanazione del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 che per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario ha stabilito i requisiti così come previsti dall'art. 15 del citato D.Lgs. n. 502/92; tra detti requisiti vi è compresa la specializzazione.

Conseguentemente, anche l'art. 28 del D.P.R. si è attenuto alle predette indicazioni tassative ed ha previsto tra i requisiti per la partecipazione al concorso al primo livello dirigenziale odontoiatra, oltre alla laurea in odontoiatria e l'iscrizione all'albo, anche la specializzazione, mentre per i medici legittimati all'esercizio dell'odontoiatria, oltre alla laurea in medicina, ha previsto, sostanzialmente, una doppia specializzazione aggiuntiva rispetto ai titoli che consentono ai medici l'esercizio della professione suddetta. Ciò per evitare

disparità tra medici ed odontoiatri.

c) L'assunto secondo cui la laurea in odontoiatria è di per sé abilitante all'esercizio della professione e che, quindi, non ha bisogno di specializzazione è irrilevante, posto che anche la laurea in medicina e chirurgia, in nesso inscindibile con l'abilitazione professionale, è un titolo abilitante alla professione medica, per cui il medico, prescindendo da specializzazioni, potrebbe, in teoria, compiere (non certo nel servizio pubblico) tutti gli atti medici derivanti dalla laurea.

d) Il principio contenuto nell'art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 502/92 – secondo il quale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N. occorre non solo la laurea ma anche la specializzazione - è un principio non derogabile, né lo stesso vale a togliere valore alla laurea in odontoiatria.

e) Anche sotto il profilo dell'iter logico-giuridico la scelta del legislatore di richiedere il possesso della specializzazione non appare censurabile.

Infatti il titolo abilitante all'esercizio della professione di odontoiatria non è sufficiente a garantire la necessaria professionalità che si richiede a coloro che vogliono accedere al livello dirigenziale del S.S.N.: ed infatti tutto il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92 si basa sui principi della managerialità e dell'efficienza, che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività proprie delle varie figure professionali che operano all'interno di enti e strutture del S.S.N.

La laurea in odontoiatria può essere abilitante per lo svolgimento della professione, ma non è un requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale.

La norma regolamentare in esame ha, infatti, dato applicazione nella specifica fattispecie all'art. 15 del citato D. Lgs. 502/1992, mantenendo la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l'ammissione ai concorsi.

f) Questo concetto è ulteriormente ribadito nel comma secondo dello stesso art. 28, che prevede con riferimento ai laureati in medicina la non validità, ai fini dell'ammissione al concorso, della specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione; appare, quindi, infondata l'argomentazione secondo la quale l'art. 28, prevederebbe il possesso della specifica specializzazione solo per i laureati in medicina e chirurgia.

g) Infine, la tesi di violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria e del relativo corso di laurea, e delle Direttive comunitarie delle quali costituisce attuazione, è infondata in quanto:

g.1.) si tratta di una legge emanata prima del D. Lgs. 502/92 ed ha una sua finalità che non può incidere su quella perseguita dal D. Lgs. citato che è successivo alla suddetta legge, ha tenuto conto dei contenuti della stessa e, nonostante ciò, ha previsto, tra

i requisiti, la specializzazione senza eccezioni;

g.2.) l'ordinamento posto in essere con il predetto D. Lgs. 502/92 è imperniato su un organigramma che inserisce il personale del Servizio Sanitario Nazionale direttamente nella dirigenza e tale ruolo non può essere conseguito con il semplice diploma di laurea ma con una più approfondita conoscenza professionale che non può che essere ricondotta alla specializzazione;

g.3.) tale ulteriore specializzazione può non essere ritenuta indispensabile ai fini dell'esercizio dell'attività libero professionale.

2. - Il provvedimento impugnato deve esser considerato pienamente legittimo anche per le seguenti, ulteriori, considerazioni:

a) il bando del concorso in questione prevedeva espressamente il possesso del duplice requisito di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 483/1997, ma non è stato impugnato;

b) gli odontoiatri ricorrenti sono stati ammessi a partecipare al concorso per effetto della sentenza n. 1025/01 del TAR Lazio, ma sotto espressa riserva del parere del Ministero della Sanità in argomento (delibera n. 3531/2001, parimenti non impugnata);

c) il Ministero della sanità ha trasmesso, tramite l'Ass.to reg.le sanità, copia della sentenza del Consiglio di Stato di riforma della sentenza n. 1025/2001 del TAR Lazio e risolutiva della questione;

d) correttamente l'Az. U.S.L. n. 6 ha sciolto negativamente la

riserva apposta all'ammissione dei ricorrenti.

3. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.-----

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Giorgio Giallombardo | - Presidente |
| - Salvatore Veneziano | - Consigliere Estensore |
| - Agnese Anna Barone | - Referendario |

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 28/02/2006

Il Segretario

I.B.